PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI, GENERICI, EMODERIVATI E DISINFETTANTI - MACROAREA SUD.

Precisazioni e chiarimenti

N. B.: TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SONO EVIDENZIATI IN GIALLO

A. SI RENDE NOTO CHE SONO STATI RISCONTRATI ERRORI MATERIALI DI BATTITURA ALL'ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE 2 / CAPITOLATO TECNICO.

PERTANTO L'ART. 6:

6. PENALITÀ

Oltre a quanto previsto, al riguardo, all'art. 10 del CGA, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine stabilito al paragrafo 4.1) del capitolato tecnico, l'Azienda Sanitaria applicherà al fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura; qualora l'Azienda Sanitaria proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Azienda sanitaria di acquistare sul mercato per la consegna;
- in caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente paragrafo 4.1 , l'Azienda Sanitaria applicherà al fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura; qualora l'Azienda Sanitaria proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Ente di acquistare sul mercato.

In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali l'Azienda Sanitaria ha inoltre la facoltà di:

A) applicare le seguenti ulteriori penali:

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 4.5 del capitolato tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00),
- nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimenti rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:
  - uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al paragrafo 4.5 del capitolato tecnico, ovvero
  - uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al paragrafo 4.5 del capitolato tecnico

il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

B) procedere alla risoluzione del contratto.

***

Con riferimento al contratto di fornitura stipulato con l'ASL Cagliari, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati è stabilita la penale che segue:

- nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della fornitura di cui al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'ASL Cagliari una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa,

In ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto sarà stabilito nel contratto relativamente alla disciplina della risoluzione contrattuale.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato; in tal caso l'Azienda sanitaria contraente applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

E' COSI' SOSTITUITO:

6. PENALITÀ

Oltre a quanto previsto, al riguardo, all'art. 10 del CGA, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine stabilito **all'art. 3** del capitolato tecnico, l'Azienda Sanitaria applicherà al fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura; qualora l'Azienda Sanitaria proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Azienda sanitaria di acquistare sul mercato per la consegna;
- in caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente **all'art. 3**, l'Azienda Sanitaria applicherà al fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura; qualora l'Azienda Sanitaria proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Ente di acquistare sul mercato.

In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali l'Azienda Sanitaria ha inoltre la facoltà di:

A) applicare le seguenti ulteriori penali:

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati **nel punto 5.4** del capitolato tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00),

- nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimenti rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:
  - uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui **al punto 5.4** del capitolato tecnico, ovvero
  - uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al **punto 5.4** del capitolato tecnico
    il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

B) procedere alla risoluzione del contratto.

***

Con riferimento al contratto di fornitura stipulato con l'ASL Cagliari, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati è stabilita la penale che segue:

- nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della fornitura di cui **al paragrafo 4.1**) del capitolato tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'ASL Cagliari una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa,
  In ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto sarà stabilito nel contratto relativamente alla disciplina della risoluzione contrattuale.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato; in tal caso l'Azienda sanitaria contraente applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

B. SI RENDE NOTO CHE E' STATO RISCONTRATO UN ERRORE MATERIALE ALL'ART. 9 DELL'ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONTRATTO. .

PERTANTO L'ART. 9 DEL SUDDETTO ALLEGATO:

ART. 9*(Corrispettivi e modalità di pagamento)*

1. Il corrispettivo dovuto dall'ASL Cagliari al Fornitore in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione delle forniture di ciascun Ordinativo di Fornitura è indicato in dettaglio nell'allegato "prospetto di aggiudicazione" per un importo complessivo di € […],[…] (Euro […]/[…]), Iva esclusa,risultante dal prezzo dell'Offerta Economica presentata dell'Aggiudicatario in corso di procedura;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a:

- euro 0,00 (zero/00), trattandosi di fornitura di prodotti per la quale non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture della Stazione Appaltante.
- oppure euro _____,__

3. Il Corrispettivo complessivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, qui richiamate, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

4. La remunerazione dell'Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi all'ASL Cagliari entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale e a mezzo posta.

5. L'Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle prestazioni erogate per singola Sede destinataria.

6. Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, indicando 3MZC2I quale codice Univoco Ufficio Aziendale (o codice IPA), per la debita liquidazione, ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 25 del Decreto-Legge n. 66 del 24 aprile 2014, dovrà essere trasmessa alla Sede dell'ASL Cagliari e dovrà contenere i riferimenti dell'Ordinativo di fornitura, il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione, nonché alla delibera di aggiudicazione definitiva. Nella fattura elettronica dovranno essere, inoltre, riportati gli ulteriori elementi e informazioni attualmente contenuti in fattura e, in particolare, quando necessari, il "Codice CIG" e il "Codice CUP", in mancanza dei quali, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del citato D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, non si potrà procedere al pagamento della fattura elettronica.
Infine, per facilitare il processo di liquidazione della fattura elettronica e accelerare le operazioni di pagamento, si invita a riportare

- nel campo "1.2.6<RiferimentoAmministrazione>" del formato elettronico il seguente codice 1001, identificativo dell'Unità Operativa aziendale cui compete la liquidazione della fattura stessa.
- nel campo 2.22.1.16 <Altri dati gestionali> il numero di ordine.

7. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di trasporto sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore di cui all'art. 6 comma 10.

8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4, e 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.

9. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'ASL Cagliari, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

10. Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'ASL Cagliari;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;

11. all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'ASL Cagliari provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

13. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].

14. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'ASL Cagliari eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse.

15. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'ASL Cagliari potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma

che segue.

16. L'ASL Cagliari potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'ASL Cagliari a titolo di penale o a qualunque altro titolo dovuti ad ASL Cagliari, come stabilito al comma 10 dell'art. 12 del CGA.

17. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'ASL Cagliari al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

18. L'Appaltatore s'impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico, se richiesto dall'ASL Cagliari.

E' COSI' SOSTITUITO:

ART. 9*(Corrispettivi e modalità di pagamento)*

1. Il corrispettivo dovuto dall'ASL Cagliari al Fornitore in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione delle forniture di ciascun Ordinativo di Fornitura è indicato in dettaglio nell'allegato "prospetto di aggiudicazione" per un importo complessivo di € […],[…] (Euro […]/[…]), Iva esclusa,risultante dal prezzo dell'Offerta Economica presentata dell'Aggiudicatario in corso di procedura;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a:

- euro 0,00 (zero/00), trattandosi di fornitura di prodotti per la quale non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture della Stazione Appaltante.
- oppure euro _____,__

3. Il Corrispettivo complessivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, qui richiamate, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

4. La remunerazione dell'Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi all'ASL Cagliari entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale.

5. L'Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle prestazioni erogate per singola Sede destinataria.

6. Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, indicando 3MZC2I quale codice Univoco Ufficio Aziendale (o codice IPA), per la debita liquidazione, ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 25 del Decreto-Legge n. 66 del 24 aprile 2014, dovrà essere trasmessa alla Sede dell'ASL Cagliari e dovrà contenere i riferimenti dell'Ordinativo di fornitura, il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione, nonché alla delibera di aggiudicazione definitiva. Nella fattura elettronica dovranno essere, inoltre, riportati gli ulteriori elementi e informazioni attualmente contenuti in fattura e, in particolare, quando necessari, il "Codice CIG" e il "Codice CUP", in mancanza dei quali, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del citato D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, non si potrà procedere al pagamento della fattura elettronica.
Infine, per facilitare il processo di liquidazione della fattura elettronica e accelerare le operazioni di pagamento, si invita a riportare

- nel campo "1.2.6<RiferimentoAmministrazione>" del formato elettronico il seguente codice 1001, identificativo dell'Unità Operativa aziendale cui compete la liquidazione della fattura stessa.

- nel campo 2.22.1.16 <Altri dati gestionali> il numero di ordine.

7. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4, e 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.

8. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'ASL Cagliari, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

9. Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'ASL Cagliari;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;

10. all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'ASL Cagliari provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

12. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].

13. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'ASL Cagliari eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse.

14. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'ASL Cagliari potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

15. L'ASL Cagliari potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'ASL Cagliari a titolo di penale o a qualunque altro titolo dovuti ad ASL Cagliari, come stabilito al comma 10 dell'art. 12 del CGA.

16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'ASL Cagliari al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

17. L'Appaltatore s'impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico, se richiesto dall'ASL Cagliari.